

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DPO O ANCHE RPD

CHI PUO' RICOPRIRE TALE RUOLO?



DIPENDENTE DEL TITOLARE/RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

oppure



SOGGETTO GIURIDICO ESTERNO (società di consulenza o singolo professionista)

COSA CONSIDERARE NELLA SCELTA?



IL DPO deve conoscere le norme e le prassi operative in materia di trattamento dati e sicurezza; deve essere libero nelle scelte; deve disporre di risorse economiche e organizzative adeguate fornite dal titolare/responsabile del trattamento; riferisce direttamente al vertice; deve rispettare il segreto professionale; non deve avere altri ruoli che comportino conflitto di interesse con i compiti affidatigli in materia di trattamento dati

QUANDO DEVE ESSERE NOMINATO?



Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano un Responsabile della protezione quando:

- il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è un'autorità pubblica o un organismo pubblico, ad eccezione delle autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
- le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure
- le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui particolari all'articolo 9 (ex dati sensibili) o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10 del GDPR.

COME DESIGNARLO?



a. ATTO DI DESIGNAZIONE SE DIPENDENTE

b. CONTRATTO DI SERVIZI CON DESIGNAZIONE ESPRESSA SE SOGGETTO GIURIDICO ESTERNO

QUALI SONO I SUOI COMPITI



- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare l'osservanza del regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
- cooperare con l'autorità di controllo; e
- fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento.